

DECRETO 1 aprile 2004

Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (GU n. 84 del 9-4-2004)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che prevede l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, così come modificata dalla legge 23 marzo 2001, n. 93;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la legge 16 gennaio 2004, n. 5, di conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2003, registrato dalla Corte dei conti in data 12 gennaio 2004, registro n. 1, foglio n. 49, di istituzione della commissione speciale di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2004, registrato alla Corte dei conti - Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2004, registro n. 2, foglio n. 104, di istituzione della commissione per la valutazione d'impatto ambientale ed in particolare l'art. 12;

Considerata la necessità di individuare e pertanto di diffondere le linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi di cui sia scientificamente verificata la validità e l'efficacia, per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale;
Decreta:

Art. 1.

Individuazione delle linee guida

1. Sono individuate le linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, così come riportate nell'allegato 1.

2. Le linee guida di cui al presente decreto potranno essere modificate annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Nella redazione dei progetti il proponente deve attenersi al contenuto delle linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, cioè al fine di garantire una migliore qualità ambientale dei progetti stessi.

Art. 2.

Istituzione della commissione di valutazione

1. Ai fini della revisione delle linee guida è istituita un'apposita commissione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con il compito di valutare la validità scientifica e l'efficacia dei sistemi innovativi proposti, e di fornire il necessario supporto tecnico e scientifico al Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. La commissione di cui al precedente comma e' composta dai due responsabili di sezione della commissione speciale di valutazione di impatto ambientale e dai quattro membri del comitato di coordinamento della commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale, ed e' presieduta dal direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale.

3. La commissione, di cui al comma 1 del presente decreto, puo' avvalersi del supporto dell'APAT al fine di verificare la validita' dei sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale proposti.

4. La commissione, di cui al precedente comma 1, presta la propria attivita' a titolo gratuito.

Art. 3.

Presentazione, deposito e diffusione delle istanze dei sistemi innovativi

1. Le proposte di nuovi sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale sono presentate complete della necessaria documentazione tecnico-scientifica di supporto, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. La documentazione scientifica relativa alle linee guida di cui all'art. 1, nonche' quella di cui al precedente comma 1 viene custodita in un apposito archivio presso la Direzione generale per la salvaguardia ambientale.

3. Il Ministero, in collaborazione con l'APAT, provvedera' all'aggiornamento della documentazione tecnico-scientifica e si adoperera' per la diffusione e la pubblicizzazione dei sistemi innovativi individuati dalle linee guida. L'APAT provvede alla creazione di uno specifico sito internet dei sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, di cui al presente decreto, e ne cura il costante aggiornamento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma, 1° aprile 2004

Il Ministro: Matteoli